



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ **DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE** **DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE** *UFFICIO III*

Alle Direzioni
dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI

OGGETTO: Sostituzione Dirigenti presso i CGM e presso gli UIEPE.

Con riferimento alla numerose richieste di chiarimenti che pervengono a questo Ufficio, relativamente alle modalità di sostituzione dei Dirigenti nei casi di temporanea assenza, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

All'interno del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità sono presenti diverse figure dirigenziali, ciascuna appartenente ad un distinto ruolo; in particolare:

- dirigenti di diritto privato contrattualizzato/Comparto funzioni centrali (cd. "dirigenti di area prima);
- dirigenti penitenziari di istituto penale minorile (ruolo di recente istituzione);
- dirigenti penitenziari di area penale esterna;
- dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria (figura presente all'interno dei CGM, all'interno degli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali di esecuzione penale esterna e presso la sede centrale di questo Dipartimento).

Nello specifico, si rileva che i distinti ruoli posseggono, tra loro, una reciproca infungibilità che non può essere derogata se non per espressa disposizione normativa di rango primario.

Ne è inequivocabile riprova il dato che, ai fini della attribuzione ad un Dirigente di istituto penitenziario per adulti dell'incarico provvisorio di reggenza di un Ufficio di esecuzione penale esterna, si è resa necessaria una specifica previsione legislativa (art. 3 D.L. 146/2013, convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n.10), disposizione che sarebbe stata ultronea ove i due ruoli dirigenziali fossero stati ritenuti tra loro fungibili.

Del pari, anche il conferimento ad un Dirigente di istituto penitenziario per adulti dell'incarico provvisorio di Dirigente di istituto Penale Minorile è consentito solo in base ad una specifica previsione normativa (art. 1, comma 311, L.145/2018).

La predetta impermeabilità tra i ruoli dirigenziali sussiste, a maggior ragione, qualora si tratti di Dirigenti di area prima e di Dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria poiché ai distinti ruoli di appartenenza si riconnettono diverse e distinte discipline di



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE UFFICIO III

riferimento: di diritto privato per i Dirigenti di area prima; di diritto pubblico per i Dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria.

Ne consegue, quindi, che in caso di temporanea assenza (per congedo ordinario, per malattia, *etc.*) il Dirigente del Centro della Giustizia Minorile che, come è noto, appartiene alla area prima, non può essere sostituito da un Dirigente penitenziario (di Istituto penale minorile o di esecuzione penale esterna) né, tantomeno, da un Dirigente del Corpo di polizia penitenziaria.

I compiti e i poteri conferiti ai dirigenti pubblici del Comparto funzioni centrali, le cui attribuzioni possono essere espressamente derogate soltanto in base a specifiche disposizioni legislative, sono disciplinati dall'art. 4 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nella parte in cui prevede che *«ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati»*.

Ciò posto, giova segnalare che, per espressa previsione normativa, i dirigenti di area prima, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ricomprese nelle loro attribuzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati (art. 17 comma 1/*bis* D.Lgs. 165/2001).

Alle temporanee mansioni esplicate dal personale delegato non si applica, peraltro, l'art. 2013 c.c.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

Giuseppe Cacciapuoti



CACCIAPUOTI
GIUSEPPE
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
24.06.2021
08:38:11 UTC